



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 23 OTTOBRE 2012

(OGGETTO): LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 26/2010/A – GIUDIZIO AVANTI ALLA Corte DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO- DOTT. PAOLO DE IULIIS.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il giudizio innanzi alla Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 32311 promosso dal Procuratore regionale per il Lazio nei confronti della sentenza n. 480/08;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTA la sentenza della Corte dei Conti n. 26/2010/A – sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello che ha definito il suddetto giudizio e con la quale sono state liquidate le spese legali in favore di ciascuno degli appellati;

VISTA la richiesta dell'Avvocato Luigi Pamphili pervenuta Assi in data 16/07/2012 (prot. in entrata 45014/2012) in nome e per conto del dott. Paolo De Iuliis comprensiva di sorte e oneri di legge;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore del dott. Paolo De Iuliis come da suddetta richiesta è pari ad € 1.415,70;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

VISTO il capitolo n 129.000 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di impegnare la somma di euro 1.415,70 in favore del dott. Paolo de Iuliis per i motivi descritti in premessa.

La spesa relativa alla presente determinazione è imputata al capitolo 129.000 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" del bilancio di previsione 2012.

F.TO IL DIRIGENTE DELEGATO
Francesco Ruffo Scaletta